

PARCO ADDA NORD

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 12/03/2014

**ANNULLAMENTO ATTI
ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/1990**

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEGLI ATTI ASSUNTI DAL PARCO IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI PIAZZALE CON PIATTAFORMA GRU, PONTILE GALLEGGIANTE CON PASSERELLA PER ATTRACCO NATANTI, RELATIVA AREA D'ORMEGGIO, CON CONSEGUENTE TAGLIO DI CANNETO, IN COMUNE DI GARLATE, RILASCIATI ALLA SOC. LA POLIGRAFICA S.A.S.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

con nota prot. 160 del 19/01/2012 il Consorzio del Lario e dei laghi minori ha indetto Conferenza dei Servizi in data 22/02/2012, finalizzata all'espressione dei pareri da parte degli enti competenti in materia, in merito alla domanda di rilascio di concessione demaniale sigla 455/CNS, presentata dalla società La Poligrafica s.a.s. di Castagna Pierangelo di Garlate (Lc), e al relativo progetto di realizzazione di un piazzale con piattaforma gru, pontile galleggiante con passerella per attracco natanti e relativa area di ormeggio, sito in comune di Garlate;

DATO ATTO CHE

in data 15/02/2012 con prot. n. 494 veniva rilasciato dal Parco parere preventivo per la Conferenza dei Servizi del 22/02/2012, in attesa dell'espressione del previsto parere obbligatorio della Commissione del Paesaggio istituita dal Parco, convocata per il giorno 23/02/2012;

in esito al parere consultivo espresso in data 23/02/2012 dalla Commissione del Paesaggio del Parco, veniva formulato parere definitivo favorevole in merito, con Determina del Direttore n. 43 del 8/3/2012;

in data 06/03/2012 il Consorzio del Lario e dei laghi minori trasmetteva verbale della Conferenza dei Servizi indetta;

in data 12/12/2012 con prot. n. 3364 veniva altresì rilasciata dal Parco specifica autorizzazione per il taglio di canneto, ai sensi della L.R. n. 10/2008;

veniva rilasciata dal Comune di Garlate la Denuncia di Inizio Attività n. 115/2012, presentata in data 18.12.2012 ed assunta al protocollo comunale con il n. 11364;

VISTI

il verbale pervenuto al Parco in data 24/06/2013 prot. 1853 redatto da parte della Legione Carabinieri Lombardia, Comando Compagnia di Lecco nei confronti del Sig. Castagna Pierangelo in qualità di rappresentante legale della società La Poligrafica s.a.s., e la

successiva nota prot. n. 3096 del 28/10/2013 della medesima Legione Carabinieri Lombardia;
la concessione demaniale, sigla 455/CNS, rilasciata dall'Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori con decreto n. 92/2013 del 22/07/2013;

le ordinanze di ingiunzione emesse dall'Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori, con prot. n. 5753 del 07/11/2013, n. 5754 e 5787 del 11/11/2013, nei confronti del Sig. Castagna Pierangelo in qualità di rappresentante legale della società La Poligrafica s.a.s.;

l'avvio al procedimento ex art. 7 legge 241/90 e s.m.i., effettuato dal Parco Adda Nord in data 6/9/2013, di cui al prot. 2531;

il verbale di sopralluogo effettuato in data 05.11.2013;

l'ordinanza di rimessa in pristino n. 29/2013 del 26/11/2013 emessa dal Comune di Garlate;

PRESO ATTO

dei contenuti della D.g.r. n. 8/7967 del 6/8/2008 Direttive per l'esercizio della delega di funzioni amministrative ai Comuni e alle loro gestioni associate in materia di demanio della navigazione interna – Modifiche alla D.g.r. n. 10487/2002, in particolare con riferimento all'Allegato I Direttive in materia di demanio della navigazione interna, comma 33 dei Criteri generali delle concessioni demaniali, da cui si evince che *“Nel rilascio delle concessioni l'Autorità demaniale deve tener conto dei seguenti criteri ed imporre gli oneri conseguenti:*

- *rispetto delle zone di particolare interesse ecologico, naturalistico e paesistico evitando concessioni che possano danneggiare canneti, zone di nidificazione, zone storico monumentali e simili;*
- *rispetto delle norme istitutive di parchi e riserve naturali nonché dei loro strumenti di regolazione e pianificazione;*
- *rispetto delle zone di particolare interesse ittico, evitando concessioni che interferiscano con la riproduzione ittica e le attività legate alla pesca professionale e sportiva”;*

CONSIDERATA

la localizzazione della citata concessione demaniale, sigla 455/CNS, ricompresa in Parco Regionale e Naturale, nonché le condizioni ambientali locali, con specifico riferimento alla presenza di un canneto parzialmente coincidente con la superficie oggetto di concessione;

RAVVISATA

pertanto l'esistenza di elementi chiaramente contrastanti con i criteri generali di riferimento per il rilascio di concessioni demaniali, definiti dalla sopracitata D.g.r. n. 8/7967 del 6/8/2008;

RITENUTO

pertanto che dalla preliminare verifica dell'istanza presentata dalla società La Poligrafica s.a.s., non fossero già a priori sussistenti le condizioni per il rilascio di concessione demaniale, nonché per l'indizione della Conferenza di Servizi da parte dell'Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori, volta all'acquisizione dei pareri degli Enti territorialmente interessati e competenti in materia;

che ad una disamina della sopracitata D.g.r. n. 8/7967 del 6/8/2008 il rilascio di concessioni demaniali debba avvenire nel rispetto di

ambienti di particolare valenza paesistica, ecologica e naturalistica, evitando esplicitamente il danneggiamento di canneti e siti riproduttivi per l'ittiofauna;

che tale interesse pubblico debba essere a priori tutelato dall'ente concessionario;

che alla luce di una nuova e più ampia valutazione dei criteri generali di riferimento per il rilascio di concessioni demaniali, definiti dalla sopracitata D.g.r. n. 8/7967 del 6/8/2008, la tutela degli elementi di cui al comma 33 debba essere garantita;

RILEVATO

altresì che il parere espresso dal Parco con prot. n. 494 del 15/02/2012, in sede di Conferenza di Servizi, è stato emesso in difetto di parere della Commissione del Paesaggio ed esplicito provvedimento dirigenziale (seppur sanato successivamente con Determina del Direttore n. 43 del 8/3/2012);

RITENUTO

pertanto, di dover procedere in sede di autotutela ad annullare gli atti assunti in merito dal Parco, in particolare il parere preventivo di cui al prot. n. 494 del 15/02/2012, la Determinazione del Direttore del Parco n. 43 del 8/3/2012 e la conseguente autorizzazione di cui al prot. n. 3364 del 12/12/2012, per rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario da tutelare, con riferimento ad ambienti di particolare valenza paesistica, ecologica e naturalistica, tutelati dalla normativa nazionale e regionale, nonché, nello specifico, a canneti e siti riproduttivi per l'ittiofauna;

RILEVATO CHE

sussistono ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 e s.m.i. le condizioni per l'annullamento del provvedimento di che trattasi;

RICORDATO

come la *ratio* posta a fondamento del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione è rinvenibile proprio nella necessità di tenere costantemente adeguata l'attività provvedimentale all'effettiva cura dell'interesse pubblico;

RILEVATO

altresì come naturale corollario di tale principio sia quello della non rinunziabilità del potere di autotutela il quale, essendo per definizione preordinato al perseguimento dell'interesse pubblico, è investito del carattere della indispensabilità (Cons. St., sex VI, 19.02.1993, n. 171);

EVIDENZIATO

che l'annullamento in sede di esercizio del potere di autotutela degli atti di cui all'oggetto, oltre ad essere preordinato al ripristino della legalità del procedimento medesimo, è dettato dalla necessità di perseguire l'interesse pubblico concreto ed attuale ravvisabile, nella fattispecie, nell'esigenza di garantire il corretto uso, il rispetto e la tutela del territorio sottoposto a vincolo, attraverso un'adeguata valutazione dell'impatto dell'opera complessivamente considerata, sia sotto il profilo ambientale che paesaggistico;

DATO ATTO

che l'atto di annullamento avendo efficacia retroattiva elimina conseguentemente l'atto annullato con efficacia *ex tunc*, facendo cadere conseguentemente tutti gli effetti che l'atto illegittimo abbia prodotto *medio tempore*;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord, approvato dalla Giunta Regionale in data 22.12.2000 con deliberazione n. 7/2869;

VISTE la L.R. n. 86/83 s.m.i., la L.R. n. 16/07 s.m.i., la L.R. n. 10/2008 s.m.i.;

la DGR del 22 dicembre 2011 n. XI/2727;

VISTO il D.Lgs. 42/2004;

RICHIAMATO l'art. 17 dello Statuto del Parco,

DETERMINA

1. per i motivi espressi in premessa, di disporre l'annullamento, in sede di autotutela d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della stessa Legge 241/1990 e s.m.i., dei seguenti atti assunti:
 - parere preventivo di cui al prot. n. 494 del 15/02/2012
 - Determinazione del Direttore del Parco n. 43 del 8/3/2012
 - Autorizzazione di cui al prot. n. 3364 del 12/12/2012;

2. di notificare il presente provvedimento:
 - alla società La Poligrafica s.a.s. di Castagna Pierangelo di Garlate,
 - al Comune di Garlate,
 - all'Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori,
 - alla Provincia di Lecco Settore Territorio e Urbanistica e Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca,
 - alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Lombardia,
 - alla Regione Lombardia D.G. Infrastrutture e Mobilità, D.G. Commercio, Turismo e Servizi, D.G. Territorio e Urbanistica, D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile,
 - alla Procura della Repubblica,
 - alla Legione Carabinieri Lombardia Comando Compagnia di Lecco.

IL DIRETTORE
F.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trezzo sull'Adda, _____

12 MAR. 2014



IL DIRETTORE
Arch. Giuseppe Luigi Minei
